

Memorandum of Understanding in materia di stabilità finanziaria

tra

**l’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari FINMA**

e

la Banca nazionale svizzera BNS

1. Preambolo

¹ Il presente memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU) tra l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) in materia di stabilità finanziaria:

- delimita i compiti delle due istituzioni;
- descrive gli ambiti comuni di interesse e
- disciplina la cooperazione in tali ambiti.

² Le responsabilità e competenze decisionali della FINMA e della BNS statuite dalla legge restano impregiudicate. Nelle consultazioni di uffici, nelle indagini conoscitive e nelle procedure di consultazione la FINMA e la BNS operano autonomamente.

³ La rilevazione e lo scambio di dati statistici sono regolati in un accordo separato. La cooperazione e lo scambio di informazioni nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario sono disciplinati dalla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e dall’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi) nonché dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN) e dall’Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN).

⁴ Per lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla stabilità finanziaria, alla regolamentazione del mercato finanziario e alla collaborazione in caso di crisi è inoltre applicabile il memorandum d’intesa tra il DFF, la FINMA e la BNS sulla collaborazione tripartita delle autorità svizzere dei mercati finanziari del 12 gennaio 2011 (MoU tripartito).

2. Compiti e responsabilità della BNS e della FINMA

¹ Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale (art. 5 cpv. 1 LBN), quest'ultima conduce la politica monetaria del Paese. Essa ha il compito di approvvigionare di liquidità il mercato (art. 5 cpv. 2 lett. a-c LBN) e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario (art. 5 cpv. 2 lett. e LBN). Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica (art. 8 cpv. 3 LBCR). Essa è responsabile delle proposte inoltrate al Consiglio federale in merito al cuscinetto anticiclico di capitale e consulta la FINMA prima di formularle (art. 44 OFoP).

² In adempimento del proprio mandato, la BNS segue l'evoluzione del settore bancario nell'ottica del sistema nel suo insieme. Essa non esercita la vigilanza bancaria e non è responsabile per l'applicazione della legislazione bancaria.

³ In caso di crisi, in virtù dell'art. 9. cpv. 1 lett. e LBN, la BNS può inoltre agire in veste di prestatore di ultima istanza («lender of last resort»). Essa fonda le sue decisioni in merito in base ai criteri di rilevanza sistemica, solvibilità e sufficienza delle garanzie ([Direttive della BNS sugli strumenti di politica monetaria](#)).

⁴ Sottostanno alla vigilanza della FINMA le persone che secondo le leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, un riconoscimento, un'abilitazione o una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (tra cui le banche) nonché gli investimenti collettivi di capitale (assoggettati alla vigilanza). Tale vigilanza si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.

⁵ A tal fine, la FINMA segue l'evoluzione degli istituti assoggettati e dei mercati finanziari dalla prospettiva dei singoli istituti e dei gruppi finanziari sottoposti alla sua vigilanza, basandosi sulle informazioni fornite dagli stessi assoggettati e dalle loro società di audit e valutando i rischi a cui è esposto ogni singolo istituto o gruppo.

⁶ Ove necessario, la FINMA prende provvedimenti per assicurare l'adempimento dei requisiti prudenziali da parte degli assoggettati alla sua vigilanza.

⁷ La FINMA svolge conformemente alle leggi sui mercati finanziari procedure di risanamento e insolvenza per gli assoggettati alla vigilanza prudenziale. Stabilisce inoltre i requisiti speciali applicabili alle banche di rilevanza sistemica, verifica i piani di emergenza, approva i piani di stabilizzazione e stila i piani di liquidazione.

3. Ambiti comuni di interesse

¹ I compiti e le competenze descritti nella sezione precedente implicano un interesse di entrambe le istituzioni nei seguenti ambiti:

- valutazione della solidità delle banche di rilevanza sistemica e del sistema bancario;

- regolamentazioni che influiscono in misura determinante sulla solidità delle banche, tra cui, qualora rilevanti ai fini della stabilità del sistema finanziario, le disposizioni in materia di liquidità, fondi propri e ripartizione dei rischi;
- pianificazione di contingenza e gestione delle crisi.

² La FINMA e la BNS collaborano in questi ambiti. Ognuna di esse tiene conto delle conseguenze del proprio operato sulla sfera di competenza dell'altra istituzione. Esse coordinano inoltre le loro attività negli ambiti comuni di interesse, in particolare per quanto attiene alla raccolta di informazioni presso le banche.

³ Per gli ambiti comuni di interesse un'istituzione può richiedere all'altra di adottare determinate misure nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze o di fornire informazioni. L'altra istituzione prende posizione al riguardo secondo modalità appropriate.

4. Organi direttivi

¹ La direzione della collaborazione negli ambiti comuni di interesse avviene a livello strategico in seno al Comitato direttivo e sul piano operativo nel quadro del Comitato permanente per la stabilità finanziaria.

² Il Comitato direttivo è formato dai membri della Direzione generale della BNS nonché dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal vicepresidente e dal direttore della FINMA. Il comitato è posto sotto la direzione congiunta del presidente della BNS e del presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA. Se necessario possono essere convocati ulteriori partecipanti.

³ Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e all'occorrenza.

⁴ Il Comitato direttivo:

- esamina il quadro macroeconomico, la situazione sui mercati finanziari e nel settore bancario concentrandosi in particolare sulle banche di rilevanza sistemica;
- stabilisce le priorità strategiche negli ambiti comuni di interesse;
- esamina i risultati dei progetti comuni.

⁵ Il Comitato permanente è presieduto dal capo dell'unità Stabilità finanziaria (BNS) e dal responsabile della divisione Banche (FINMA), i quali designano gli altri membri del comitato. Altri partecipanti possono essere convocati sulla base dei punti all'ordine del giorno. In via sussidiaria, ove necessario, vengono indette riunioni presiedute dal capo del 2° dipartimento della BNS e dal direttore della FINMA.

⁶ Il Comitato permanente si riunisce almeno quattro volte all'anno e all'occorrenza.

⁷ Il Comitato permanente:

- traduce in termini concreti gli obiettivi fissati per i progetti comuni basandosi sulle priorità strategiche stabilite dal Comitato direttivo;
- definisce la struttura direttiva e l'organizzazione dei progetti comuni;
- definisce le relazioni con le banche per quanto riguarda i progetti comuni;
- definisce i compiti da attribuire ai collaboratori della FINMA e della BNS;
- coordina e sorveglia i lavori comuni;
- prepara le basi decisionali.

5. Ulteriori riunioni

I membri della Direzione generale della BNS e i membri del Consiglio di amministrazione della FINMA si riuniscono una volta all'anno. Il Comitato direttivo stabilisce i partecipanti e i punti all'ordine del giorno.

6. Scambio di informazioni e opinioni nell'ambito della sorveglianza del settore bancario

¹ La FINMA e la BNS operano uno scambio di informazioni e di opinioni sulla solidità del settore bancario e delle banche di rilevanza sistemica.

² La FINMA e la BNS sono autorizzate a scambiarsi informazioni e documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti (art. 39 cpv. 1 LFINMA e art. 50 LBN). Le informazioni oggetto di scambio riguardano in particolare:

- la valutazione dei rischi nel contesto operativo;
- l'elaborazione di scenari macroeconomici per la valutazione della stabilità finanziaria, per l'esecuzione di prove di stress sui requisiti di liquidità e di fondi propri, nonché per lo svolgimento di simulazioni di crisi;
- la valutazione delle diverse esposizioni di rischio del settore bancario, in particolare delle banche di rilevanza sistemica;
- la valutazione della dotazione di fondi propri e di liquidità del settore bancario, in particolare delle banche di rilevanza sistemica;
- le conclusioni emerse dalla valutazione del rischio per banche di piccole e medie dimensioni;
- le questioni relative ad avvenimenti concreti;

- la valutazione della necessità di intervento;
- i lavori d'analisi e di ricerca progettati, in corso o conclusi.

³ Le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale.

⁴ Lo scambio di informazioni avviene in seguito ad avvenimenti concreti o in occasione degli incontri periodici del Comitato direttivo o del Comitato permanente. Ove opportuno, per le riunioni vengono redatti e scambiati documenti scritti.

⁵ La FINMA informa la BNS sui risultati principali della sorveglianza esercitata sulle banche di rilevanza sistemica e sul settore bancario nel suo insieme.

⁶ La BNS informa la FINMA sugli sviluppi e le conclusioni di natura macroeconomica che potrebbero avere ripercussioni sulle banche di rilevanza sistemica e sul settore bancario nel suo insieme.

7. Accertamenti effettuati dalla BNS presso le banche di rilevanza sistemica

Al fine di assolvere il proprio mandato legale la BNS può procedere a propri accertamenti presso le banche di rilevanza sistemica ed esigere informazioni da parte di queste ultime. Essa comunica alla FINMA le sue intenzioni e quanto emerso dagli accertamenti.

8. Collaborazione in occasione dei progetti comuni

¹ Per gli ambiti comuni di interesse menzionati al punto 3, la FINMA e la BNS collaborano in progetti.

² Il Comitato permanente decide se è opportuno affidare tali progetti alla direzione congiunta delle due istituzioni. La direzione congiunta è particolarmente appropriata se il progetto interessa un aspetto fondamentale degli ambiti comuni di interesse menzionati al punto 3 e richiede una ripartizione dei compiti.

³ Nel caso di un progetto comune, la decisione finale rientra, in base alla tematica, nella competenza legale della FINMA o della BNS. Ciascuna delle due istituzioni deve consultare l'altra prima di prendere una decisione definitiva. A seconda della situazione, la consultazione avviene a livello del Comitato permanente o a quello del Comitato direttivo. La collaborazione a progetti comuni e la direzione congiunta non pregiudicano le competenze decisionali attribuite per legge alle due istituzioni.

⁴ In occasione di progetti comuni la FINMA e la BNS coordinano le attività di comunicazione.

9. Relazioni con autorità estere e organi internazionali

Negli ambiti comuni di interesse, la FINMA e la BNS coordinano le loro attività e prese di posizione principali nei confronti di autorità estere e organi internazionali e si informano reciprocamente sugli sviluppi in corso.

10. Pianificazione di contingenza e gestione delle crisi

In caso di crisi la BNS e la FINMA operano in stretta collaborazione ed effettuano i preparativi necessari. La collaborazione con il DFF nella gestione delle crisi è regolamentata dall'MoU tripartito (vedi preambolo).

11. Entrata in vigore

Il presente MoU produce i suoi effetti dalla data della firma e sostituisce l'MoU del 23 febbraio 2010. Esso sarà riesaminato periodicamente e, se necessario, emendato.

Berna, 15 maggio 2017

**Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari**

Banca nazionale svizzera

Dott. Thomas Bauer

Prof. Dott. Thomas J. Jordan

Mark Branson

Dott. Fritz Zurbrügg